

**COMUNE DI ROSSANO VENETO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

-----  
**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO:**

**INNALZAMENTO DEL CONTENUTO SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE, VENDUTE CON IL NOME DI "FRUTTA A SUCCO", A TUTELA DEL "MADE IN ITALY" AGROALIMENTARE, DELLA TRASPARENZA DELLE ETICHETTATURE E DELLA QUALITA' DELLE FILIERE.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **QUINDICI** del mese di **APRILE** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1.</b>	<b>MARTINI MORENA</b> - Sindaco	*	
<b>2.</b>	<b>CAMPAGNOLO GIORGIO</b> - Assessore	*	
<b>3.</b>	<b>MARINELLO UGO</b> “	*	
<b>4.</b>	<b>GANASSIN PAOLA</b> “	*	
<b>5.</b>	<b>ZONTA MARCO</b> “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe** .

**Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: INNALZAMENTO DEL CONTENUTO SUCCO DI FRUTTA NELLE BIBITE ANALCOLICHE, VENDUTE CON IL NOME DI “FRUTTA A SUCCO”, A TUTELA DEL “MADE IN ITALY” AGROALIMENTARE, DELLA TRASPARENZA DELLE ETICHETTATURE E DELLA QUALITA' DELLE FILIERE.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **PREMESSO:**

- che in un momento di grave crisi in cui il nostro paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il “*Made in Italy*” e quello agroalimentare in particolare, rappresenta una voce importante e un'offerta di occasioni e di miglioramento del lavoro, per il rilancio per il territorio a livello nazionale;
- che i prodotti alimentari a base di arancia, in particolare le bibite la cui denominazione commerciale, che attualmente sono immesse in commercio, spesso non riflettono la qualità e la trasparenza, riducendo al minimo il prezzo riconosciuto all'agricoltore e le caratteristiche attese per un consumo salutare;
- che anche il Regolamento CE del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante le disposizioni in merito all'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all'art. 23 riconosce l'importanza di promuovere il consumo della frutta nelle scuole e l'importanza dell'integrazione nutrizionale di frutta nel regime dietetico;
- che l'attuale normativa nazionale, prevede che le bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, vendute con il nome di uno o più frutta a succo o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato e liofilizzato e debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a 12 grammi (tale percentuale complessiva di succo contenuto deve essere riportata in etichetta);
- che anche l'attuale normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, stabiliscono che sia evidenziato in etichetta l'ingrediente che figura nella denominazione di vendita e sia caratterizzato il prodotto alimentare per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto;
- che nel caso delle bibite come l'aranciata sarebbe opportuno e più onesto fare in modo che il succo di frutta di aranciata che viene impiegato per preparare tale bevanda, non fosse presente solo in aliquote di qualche decina di percentuale rispetto al resto degli ingredienti (come oggi avviene, essendo tale percentuale, non superiore al 12%), **ma almeno al 20%**, proprio in virtù del fatto che il succo di arancia è tale da determinare la scelta del consumatore perché diviene essenziale per caratterizzare la bibita;

#### **DATO ATTO:**

- che, per ragioni di trasparenza e tutela dei consumatori, tale percentuale, con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 è stato disposto l'obbligo di incremento della % di succo naturale di frutta nelle bevande alcoliche a base di frutta ai fini della commercializzazione e denominazione delle stesse;
- che la disposizione, è stata notificata alla Commissione europea, come “regola tecnica” ai sensi della direttiva 98/34/CE ed è stata oggetto di osservazioni critiche, in considerazione della potenziale lesività delle misure introdotte a livello nazionale sulla libera circolazione delle merci;
- che a causa delle successive procedure e richieste di chiarimenti da parte della Commissione europea, di fatto, hanno reso la norma inefficace;

#### **CONSTATATO:**

- che in questo contesto, è stata ravvisata la necessità di avviare un nuovo iter normativo al fine di rimuovere gli ostacoli con una nuova norma finalizzata a garantire comunque un più

elevato livello di tutela della salute e la riconoscibilità sul mercato di prodotti maggiormente salubri, conciliando le esigenze del mercato interno con le previsioni comunitarie in materia di concorrenza;

- che in quest'ottica quindi, nell'ambito dei lavori di approvazione della Legge di delegazione europea AC 1864 – “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, è stato proposto l'emendamento 12.01, introducendo (con l'art. 12 bis), alcune modifiche all'art. 8 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, finalizzate a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza;

- che l'emendamento è stato respinto in esito alla discussione presso la XIV Commissione politiche europee della Camera dei Deputati;

**RITENUTO:**

- che tale decisione vada a vanificare un lungo percorso intrapreso dalla Categoria di difesa e promozione dell'agroalimentare italiano, per il sostegno ad un'educazione alimentare che valorizza la dieta mediterranea e l'occupazione, incentivando la crescita del patrimonio produttivo ed ambientale;

- che è indispensabile e necessario consolidare il ruolo del “Made in Italy” agroalimentare con i suoi effettivi e potenziali benefici in termini di occupazione e crescita del Paese, nell'ottica di una maggiore trasparenza al fine di ristabilire condizioni di equità anche nella filiera del settore;

**CONSIDERATO** che la Federazione Nazionale Coldiretti per tramite di quella provinciale di Vicenza - Ufficio di Zona Bassano Marostica, in data 09.04.2014 (prot. com.le n. 5032), ha presentato una proposta di “ordine del giorno” finalizzata alla condivisione da parte del Comune, dell'azione da condividere con gli Enti locali, Province e Regioni, per l'innalzamento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche, vendute con il nome di “frutta a succo”, a tutela del “*Made in Italy*” agroalimentare, della trasparenza delle etichettature e della equità delle filiere;

**DATO ATTO** che la Giunta Comunale condivide le motivazioni ed i contenuti della proposta di ordine del giorno presentata dalla Confederazione Coldiretti;

**ATTESO** che il presente Atto non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura di indirizzo politico programmatico che non comporta oneri a carico del Comune;

**VISTO** l' art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

**DEL I B E R A**

1) di approvare l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza – Ufficio Zona di Bassano – Marostica, ritenendolo condivisibile in quanto motivato anche dalla finalità di tutelare gli interessi delle imprese della filiera dell'agroalimentare del nostro territorio;

2) di impegnare il Sindaco e l'Amministrazione Comunale ad intraprendere iniziative atte a sollecitare il Parlamento ad approvare un apposito emendamento diretto a rendere effettivo l'innalzamento della percentuale minima di frutta nei succhi e bevande analcoliche dall'attuale 12% al 20%, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza ed a tutela del “*Made in Italy*” agroalimentare;

3) di inviare la presente Delibera al Responsabile dell'Ufficio della Federazione Italiana Coldiretti per la Zona Bassano – Marostica.

\* \* \* \* \*

Sulla suestesa proposta di **deliberazione non sono acquisiti i pareri tecnico e contabile**, in quanto si tratta di mero atto di indirizzo, senza spese per il Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

\* \* \* \* \*

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO MARTINI Dott.ssa Morena**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
**N. 443 Reg. Pubbl.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **08/05/2014** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

**Lì 08/05/2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ZANON Dott. Giuseppe**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

\* ..... nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento

per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....